



**REGOLAMENTO DEL COMUNE DI ALGHERO
IN MATERIA DI CONSORZI PER LE STRADE VICINALI**

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Finalità.....	4
Art. 3 - Ambito di applicazione.....	4

Capo II
CONSORZI PER LE STRADE VICINALI

Art. 4 - Strade vicinali di uso pubblico	4
Art. 5 - Declassificazione strade vicinali di uso pubblico	5
Art. 6 - Variazioni tracciati strade vicinali	5
Art. 7 - Costituzione Consorzi per strade di uso pubblico	5
Art. 8 - Funzioni Consorzi	6
Art. 9 - Consorzi per le strade private non soggette al pubblico transito	6
Art. 10 - Consorziati ed Utenti.....	7
Art. 11 - Disciplina strade vicinali non ancora costituite	7

Capo III
**COMPITI E FUNZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE SULLE STRADE
VICINALI E SUI CONSORZI STRADALI**

Art. 12 - Compiti del Comune nei Consorzi Stradali.....	8
Art. 13 - Attività del Servizio comunale per le Strade Vicinali	8
Art. 14 - Costituzione dei Consorzi Stradali	8
Art. 15 - Procedimento per la costituzione dei Consorzi Stradali	9
Art. 16 - Sede del Consorzio e recapito corrispondenza.....	10
Art. 17 - Competenze del Rappresentante del Comune nei Consorzi Stradali.....	10
Art. 18 - Funzioni del Dirigente del Servizio Strade Vicinali nei Consorzi Stradali	10

Capo IV
**CONTRIBUTO DEL COMUNE - CONTABILITA' DEL CONSORZIO ED ESECUZIONE DEI
LAVORI**

Art. 19 - Contributo alle spese consortili da parte del Comune.....	11
Art. 20 - Approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Consorzio.....	12
Art. 21 - Spese del Consorzio.....	13
Art. 22 - Modalità di effettuazione delle spese ordinarie e straordinarie.....	14
Art. 23 - Contributi ordinari dei Consorziati e degli Utenti.....	14
Art. 24 - Modalità di riparto dei contributi ordinari.....	14
Art. 25 - Modalità di riparto dei contributi straordinari.....	14
Art. 26 - Modalità di riscossione dei contributi.....	15
Art. 27 - Erogazione e rendicontazione del contributo comunale.....	15
Art. 28 - Poteri di polizia e vigilanza sulle strade vicinali.....	15
Art. 29 - Modalità di affidamento e rendicontazione dei lavori.....	16
Art. 30 - Entrata in vigore del Regolamento.....	16

Capo V
LINEE GUIDA PER GLI STATUTI DEI CONSORZI STRADALI

Art. 1 - Organi sociali del Consorzio.....	17
Art. 2 - Assemblea Generale dei consorziati – votazioni.....	17
Art. 3 - Competenze dell'Assemblea Generale.....	17
Art. 4 - Convocazione dell'Assemblea Generale.....	17
Art. 5 - Consiglio di Amministrazione.....	18
Art. 6 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione.....	18

Art. 7 - Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.....	18
Art. 8 - Presidente del Consorzio.....	18
Art. 9 - Competenze del Presidente del Consorzio.....	19
Art.10 - Dimissioni, decadenza e sostituzione del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione.....	19
Art. 11 - Incarichi professionali.....	19
Art. 12 – Segreteria e servizi amministrativi.....	19
Art. 13 Durata del Consorzio.....	19

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei Consorzi per le strade vicinali operanti all'interno del Comune di Alghero, istituiti ai sensi del D.Lgs.Lgt 1446/1918 e i compiti e le funzioni esercitati dall'Amministrazione Comunale in materia.
2. La normativa di riferimento è dettata dagli articoli 51, 52 e 53 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F - sui lavori pubblici, dalle disposizioni di cui al decreto legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446 convertito in legge 13 aprile 1925, n. 473, dall'art. 14 della Legge 12 febbraio 1958, n. 126 e dalle leggi della Regione Sardegna in materia e, per quanto riguarda le funzioni del Comune di Alghero, dal presente Regolamento.

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento detta i principi generali e le modalità di esercizio delle competenze dell'Amministrazione comunale in materia di Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico (Consorzi Stradali), il controllo di conformità degli atti; i criteri per la determinazione della percentuale del contributo a carico del Comune prescritto dalla legge ex Art. 3 D.Lgs.Lgt. 1446/1918; le modalità di esecuzione delle opere consortili e loro rendicontazione da parte dei Consorzi stradali.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle strade vicinali di uso pubblico, alle strade vicinali private non soggette al pubblico transito oppure agrarie.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento le seguenti categorie di strade: autostrade, strade statali, strade provinciali, strade comunali.

Capo II CONSORZI PER LE STRADE VICINALI

Art. 4 - Strade vicinali di uso pubblico e strade private o agrarie

1. Sono strade vicinali di uso pubblico le strade private gravate da una servitù di uso pubblico.
2. Si definiscono "strade vicinali pubbliche" gravate da servitù di uso pubblico le strade di proprietà privata destinate al transito di una determinata comunità di soggetti, o sottoposte a un diritto di pubblico transito.
3. Elemento fondamentale delle strade vicinali pubbliche è l'idoneità della strada, o di un tratto di essa, a soddisfare esigenze di interesse generale, consistenti nella necessità dell'uso per garantire la circolazione o per raggiungere edifici di interesse collettivo.
4. Per essere ricomprese tra le strade vicinali di uso pubblico deve avere i seguenti requisiti:
 - Il passaggio viene esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
 - Concreta idoneità della strada, anche per il collegamento con vie pubbliche comunali ed extra comunali, a soddisfare esigenze di interesse generale;
 - Vi siano titoli validi a sorreggere l'affermazione di uso pubblico che possa identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile da parte di chiunque.
5. Si definiscono strade vicinali private o strade agrarie, le strade che attraversano terreni privati, costituiti per 'esclusivo uso dei fondi.

6. Il Comune provvede alla loro costituzione in Consorzio Stradale (art. 14 Legge n. 126 del 12 febbraio 1958).
7. L'Amministrazione Comunale provvede all'inserimento delle strade vicinali di uso pubblico nel catasto stradale nel rispetto della normativa vigente in materia.
8. La mancata inclusione di una strada vicinale di uso pubblico all'interno degli elenchi comunali delle strade non è di per se sufficiente a determinare l'assenza dell'uso pubblico della strada.
9. L'aggiornamento dei piani catastali delle strade vicinali avviene con le modalità e nei termini stabiliti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART. 5 - Declassificazione Strade Vicinali di uso pubblico

1. La declassificazione di una strada vicinale di uso pubblico iscritta nello stradario comunale può avvenire, sia d'ufficio che ad istanza di parte, sulla base del fondamentale presupposto dell'effettiva assenza di uso pubblico o della inutilità di fatto del pubblico uso.
2. La declassificazione può avvenire su istanza di parte oppure d'ufficio
3. Per poter procedere alla declassificazione su istanza di parte dovrà essere prodotta la seguente documentazione all'Ufficio Strade consortili:
 - a. mappa catastale, aggiornata con l'effettiva consistenza da declassificare;
 - b. visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
 - c. scheda riepilogativa dei proprietari interessati;
 - d. repertorio fotografico;
 - e. relazione circa le motivazioni della richiesta di declassamento;
 - f. obbligo di produrre la documentazione integrativa richiesta ove prevista dalle disposizioni vigenti nonché sostenere le spese procedurali indicate dall'Ufficio.

Il Servizio Tecnico Comunale verificherà preventivamente:

- a. se il tracciato risulta incluso nell'elenco delle vicinali di uso pubblico;
 - b. l'esistenza o meno dell'uso pubblico;
 - c. l'insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari;
4. All'esito della verifica preliminare, qualora l'istanza meriti accoglimento, il Servizio Strade Vicinali, trasmetterà alla Giunta Comunale la proposta di delibera da sottoporre al voto del Consiglio Comunale e, in caso di accoglimento, dovrà aggiornare l'elenco delle strade. Laddove al declassamento fra strade vicinali di una nuova porzione di strada corrisponda alla dismissione di una porzione di strada vicinale non più soggetta a pubblico transito potrà essere valutata la possibilità di redigere un contestuale atto di classificazione e declassamento ed un conseguente rogito di permuta sempre a cura e spesa del cittadino proprietario di fondi contermini promotore della richiesta.

ART. 6 - Variazioni tracciati Strade vicinali

1. Su istanza dei privati frontisti, e dello stesso Consorzio, possono essere ammesse variazioni dei tracciati delle strade vicinali ad uso pubblico (fatto salvo il rilascio dei previsti atti autorizzativi), purché adeguatamente giustificate e purché le variazioni proposte non peggiorino sostanzialmente le caratteristiche morfologiche dei tracciati esistenti.
2. La variazione del tracciato, ove non comporti modifiche tali da incidere sullo stradario approvato dal Consiglio Comunale, può essere assentita con deliberazione della Giunta Comunale, fatte comunque salve le normative e procedure in materia di edilizia ed urbanistica, nonché le norme relative al procedimento amministrativo.

Art. 7 - Costituzione Consorzi per strade di uso pubblico

1. I Consorzi Stradali obbligatori sono Enti di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale e funzionale, finalizzati allo svolgimento delle funzioni di manutenzione, sistemazione e

ricostruzione delle strade vicinali stabilite nel D.Lgs.Lgt n. 1446/1918.

2. La domanda per la costituzione del Consorzio deve essere presentata al Sindaco da un numero di utenti della strada che rappresenti o assuma a proprio carico almeno un terzo della spesa occorrente per le opere proposte, sulla base di una perizia.
3. Alla domanda deve essere allegato anche lo schema dell'elenco degli utenti, con il piano di ripartizione della spesa tra di essi e lo Statuto consortile che dovrà essere redatto in conformità con quanto previsto dal capo V del presente Regolamento.
4. La Giunta comunale approva le proposte per la costituzione del Consorzio, che vengono depositate, per la durata di 15 giorni, presso la Segreteria. L'avviso di deposito è pubblicato nell'Albo Pretorio ed è notificato agli utenti dal messo comunale.
5. Il Consiglio comunale, decorsi almeno altri 15 giorni, tenute presenti le proposte della Giunta, approva la costituzione del Consorzio, l'elenco degli utenti ed il piano di ripartizione delle spese.
6. Il Consorzio Stradale è costituito con Atto deliberativo del Consiglio Comunale ai sensi dell'Art.14 della Legge 126/58 ed in conformità ai commi 2 e 3 dell'art 2 del D.Lgs.Lgt n. 1446/1918. L'Ente così istituito svolge tutte le attività, funzioni e prerogative del proprietario, gestore delle strade e relativi servizi, a questo affidate.
7. I contributi corrisposti ai Consorzi Stradali nei modi previsti dal presente Regolamento ed in conformità alla normativa in vigore costituiscono un onere reale di tutti gli immobili inclusi nel perimetro indicato nella planimetria allegata allo Statuto e gravati così della servitù di appartenenza obbligatoria al Consorzio stesso.

Art. 8 - Funzioni dei Consorzi

1. Il compito istituzionale dei Consorzi Stradali è quello indicato nell'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 1446/1918.
2. Non è escluso che, al di fuori dell'ambito delle prescrizioni che riguardano la partecipazione obbligatoria dei consorziati e la conseguente corresponsione del contributo comunale ex art.3 del D.Lgs.Lgt. 1446/1918 per quelli ad uso pubblico, i consorziati si possano volontariamente organizzare a proprie spese per altre attività di interesse comune coordinate dal Consorzio Stradale, ma con una gestione e contabilità separata, rispetto a quella di competenza istituzionale. E' vietato quindi l'utilizzo del contributo comunale per attività consortili diverse da quelle istituzionali di costruzione e manutenzione della strada.
3. Nelle attività dei Consorzi Stradali di cui all'art.1 primo comma del D.Lgs.Lgt. 1446/1918 sono ricomprese, a titolo di esempio non esaustivo, le seguenti opere e servizi: la organizzazione amministrativa e funzionale dell'Ente; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali comprensive degli annessi e connessi quali: partite carrabili, parcheggi, banchine, cunette, marciapiedi, piste ciclabili, percorsi pedonali, alberature e verde a corredo della strada, arredo urbano, illuminazione pubblica, segnaletica stradale, sistema della raccolta e smaltimento delle acque meteoriche delle sedi stradali, ecc. Gli interventi comunque non potranno mai ricadere sulle aree private dei singoli consorziati.
4. Il Presidente del Consorzio è il referente dell'Amministrazione Comunale, in ordine a tutto quanto concerne la strada vicinale.
5. Il Comune è rappresentato nei consorzi dal Sindaco pro tempore o da un suo delegato, in alternativa, dal Dirigente del Servizio strade vicinali o da un suo delegato.

Art. 9 - Consorzi per le strade private non soggette al pubblico transito

1. La costituzione di Consorzi Stradali per strade private non soggette al pubblico transito è facoltativa. Per la loro istituzione si applica la procedura prevista dall'art. 2 primo comma del D.Lgs.Lgt. 1446/1918, e cioè occorre che sia presentata la richiesta al Comune da parte di utenti interessati che rappresentino o assumano a proprio carico almeno 1/3 delle spese per la costituzione in Consorzio. Il Comune provvede alla sua costituzione mediante apposita delibera ai sensi del D.Lgs.Lgt 1446/1918.
2. La costituzione del Consorzio Stradale obbliga alla partecipazione al Consorzio stesso tutte le

proprietà consorziate rientranti nel perimetro del comprensorio indicato nella planimetria allegata allo Statuto.

3. Il concorso del Comune è facoltativo per i Consorzi per le strade private e non soggette al pubblico transito e può essere erogato esclusivamente per le opere di sistemazione e ricostruzione delle strade, e comunque in misura non eccedente il quinto della spesa complessiva.

Art. 10 - Consorziati ed Utenti

1. Sono costituiti in Consorzio Stradale permanente ed obbligatorio e sono quindi consorziati tutti gli immobili, siano essi terreni o fabbricati ricadenti all'interno del comprensorio asservito nel quale vi è la strada o l'insieme delle strade consortili.
2. E' consorziato l'immobile in persona del legittimo titolare/proprietario che ha l'obbligo di partecipare al Consorzio e di concorrere al pagamento delle somme iscritte nei ruoli di contribuzione.
3. In quanto onere reale del fondo, l'onere contributivo è attribuito al titolare del diritto di proprietà dello stesso.
4. Lo Statuto di ogni Consorzio Stradale deve stabilire le modalità di acquisizione e registrazione delle variazioni di titolarità e delle altre eventuali modifiche dell'immobile in conformità al presente regolamento.
5. Sono Utenti del Consorzio: i soggetti individuati ai successivi art. 14, comma 4 punto 1a) e articolo 23; il Comune, rappresenta la generalità dei cittadini esterni al comprensorio consortile che fanno o possono fare un uso ordinario delle strade consortili. Gli Utenti partecipano alle assemblee con diritto di voto secondo modalità e limiti indicati nelle linee guida del successivo Capo V.
6. Lo Statuto consortile descrive le modalità con cui identificare l'Utente che utilizza, anche temporaneamente la strade consortili, e da cui derivi un consumo notevole delle strade mediante l'uso di mezzi pesanti di cui alle categorie N ed O dell'art. 47 del Codice della Strada (Dlgs 285/1992) nonché per le altre tipologie di utilizzo particolare della strada, quali l'occupazione ed uso delle aree e servizi consortili, ai fini dell'obbligo di concorrere alla loro manutenzione, o rimborso in ragione della maggiore spesa che lo speciale uso rende necessaria, in base all'art. 9 del D.Lgs.Lgt. 1446/1918. Per tali categorie di utenti lo Statuto prevede una maggiorazione del contributo dovuto sino ad un massimo del 300% rispetto a quanto dovuto dall'utente ordinario.

Art. 11 - Disciplina delle strade vicinali non ancora costituite in Consorzio Stradale

1. Il Comune procede alla costituzione del Consorzio Stradale anche in mancanza della istanza promossa dagli interessati qualora la strada abbia i requisiti per un utilizzo pubblico della stessa.
2. Sulle strade vicinali non ancora costituite in Consorzio Stradale (nelle more della conclusione della procedura per la costituzione del Consorzio stradale) spetta al Comune vigilare sul corretto stato manutentivo della strada ed a intervenire esclusivamente per ragioni di sicurezza ed urgenza. In tali casi il Comune si rivale sul Consorzio Stradale obbligatorio anche se costituito dopo l'intervento.
3. Eccetto quanto disposto con il presente Regolamento al precedente comma e al successivo art. 18 comma 1 lettera e) prescritto dal CdS, il Comune non effettua interventi di manutenzione, sistemazione o ricostruzione sulle strade private di uso pubblico, se non attraverso la contribuzione obbligatoria al Consorzio Stradale, una volta costituito.

Capo III
COMPITI E FUNZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE SULLE STRADE
VICINALI E SUI CONSORZI STRADALI

Art. 12 - Compiti del Comune nei Consorzi Stradali

1. L'Amministrazione Comunale:
 - a) Adotta la delibera istitutiva per la costituzione dei Consorzi Stradali;
 - b) Corrisponde contributi obbligatori per quelli ad uso pubblico;
 - c) Esprime, per quanto di competenza, il proprio voto nelle Assemblee consortili fatta eccezione sulle iniziative di cui al precedente art. 8, comma 2;
 - d) Svolge attività di vigilanza e polizia per garantire l'uso pubblico delle strade, e per la esecuzione degli interventi d'ufficio in caso di inadempienza del Consorzio, e la tutela della sicurezza ed uso pubblico delle strade consorziali;
 - e) Svolge attività relative al controllo sulle delibere consortili del Cda e dell'Assemblea e sul funzionamento dell'Ente di cui alle Leggi Regionali n. 3 del 5 marzo 2008; n. 62 del 23 ottobre 1978 e n. 38 del 13 dicembre 1994, e ss.mm.ii nei limiti delle proprie competenze e nei termini previsti dalle norme;
 - f) Vigila che il Consorzio provveda a svolgere le sue funzioni istituzionali di manutenzione della strada, annessi e connessi;
 - g) In caso di reiterato inadempimento alle disposizioni normative e legislative, e/o ingiustificata inattività del Consorzio, con provvedimento della Giunta Comunale nomina il Commissario ad acta per lo svolgimento di tutte le funzioni e competenze consortili.

Art. 13 - Attività del Servizio comunale per le Strade Vicinali

1. Il Servizio comunale per le Strade Vicinali esercita le funzioni attribuite dalla norma al Comune per l'attività dei Consorzi stradali pubblici o privati costituiti o da costituirsi ai sensi del D.Lgs.Lgt. 1446/1918.
2. Su disposizione del Servizio Strade Vicinali, l'Ufficio Tecnico comunale esercita i poteri di legge (Art.15 D.Lgs.Lgt. 1446/1918) in materia di vigilanza in ordine alla idonea manutenzione e conservazione della strada. La Polizia Locale provvede alla vigilanza in ordine alla sicurezza e segnaletica nelle vie consortili, disponendo gli interventi necessari al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la fruibilità pubblica delle strade consortili.
3. Al Servizio Strade Vicinali sono demandati compiti di coordinamento tra i vari Uffici comunali per lo svolgimento delle mansioni specifiche in materia di Consorzi Stradali.

Art. 14 - Costituzione dei Consorzi Stradali

- a) Strade vicinali ad uso pubblico
 1. Il Comune costituisce d'Ufficio o su istanza dei cittadini interessati, con le procedure di cui al successivo articolo 15, il Consorzio Stradale per le strade vicinali ad uso pubblico.
 2. La costituzione dei Consorzi Stradali per le strade vicinali di uso pubblico è obbligatoria ai sensi dell'Art. 14 della L. 126/58.
 3. In caso di mancata adozione del provvedimento di costituzione del Consorzio Stradale di strade ad uso pubblico provvede l'autorità competente ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 126/1958.
 4. I documenti a corredo della pratica/istanza per la costituzione di un Consorzio Stradale, tenuto conto di quanto disposto dall'Art 2 del D.Lgs.Lgt. 1446/1918, sono:
 - 1a) Elenco delle proprietà catastali e dei proprietari;
 - 2a) Perizia di massima e piano di ripartizione delle spese previste per la gestione annuale delle attività del Consorzio le quali dovranno comprendere un accantonamento per fronteggiare

gli interventi di manutenzione a carattere straordinario pari ad almeno il 10% delle entrate ordinarie previste a Bilancio Preventivo.

- 3a) Planimetria del comprensorio consortile ed indicazione delle strade. Il comprensorio di un Consorzio può comprendere un'area di pertinenza di un altro Consorzio limitrofo. Se i consorziati del Consorzio limitrofo utilizzano l'accesso per raggiungere il proprio lotto di un altro consorzio e questo accesso risulta il più vicino al centro abitato, tali consorziati sono identificati come "utenti indiretti".
- 4a) Elenco e caratteristiche tecniche delle strade;
- 5a) Verbale della riunione preliminare degli interessati;
- 6a) Lo Statuto consortile che costituisce l'atto fondamentale obbligatorio del Consorzio il quale ne regola l'attività in tutti i suoi aspetti redatto rispettando le linee guida di cui al Capo V del presente Regolamento. Lo Statuto può prevedere anche un Regolamento interno che regola e disciplina il funzionamento operativo del Consorzio.

b) Strade vicinali private non ad uso pubblico

1. Per la costituzione di Consorzi Stradali privati (facoltativi) di cui all'art. 9 del presente Regolamento si procede previa richiesta prodotta al Dirigente del Servizio comunale per le Strade Vicinali, mediante la presentazione di una istanza al Comune a firma di un numero di utenti che rappresenti o che assuma a proprio carico almeno un terzo della spesa occorrente per le opere previste, allegando i documenti previsti nella precedente lettera a) punto 4 dell'articolo 14.
2. Il Dirigente del Servizio Strade Vicinali, ai sensi del successivo art. 15, provvede alle formalità burocratiche per predisporre la proposta di delibera Consiliare della costituzione del Consorzio Stradale privato (senza contributo comunale obbligatorio) ai sensi del 2° e 3° comma dell'Art.2 del D.Lgs.Lgt. 1446/1918.

Art. 15 - Procedimento per la costituzione dei Consorzi Stradali

1. Il Servizio Strade Vicinali, sia per le strade vicinali ad uso pubblico, sia per quelle private, verifica la rispondenza tecnica della documentazione di cui all'art. 2 del D.Lgs.Lgt 1446/1918, e l'esistenza dell'uso pubblico delle strade, coadiuvato dall'Ufficio Tecnico: nel caso di uso pubblico determina altresì la importanza della strada per la quantificazione della percentuale del contributo comunale obbligatorio ai sensi dell'Art 3 del D.Lgs.Lgt. 1446/1918; approva la regolarità tecnica della proposta e degli allegati alla stessa, ed entro 30 giorni dalla ricezione della istanza correttamente formulata, la rimette alle decisioni della Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale nella prima seduta disponibile, formula la proposta di costituzione del Consorzio al Consiglio Comunale.
3. La delibera di Giunta viene depositata per 15 giorni all'Albo Pretorio e con avviso pubblico ne viene data notizia alla cittadinanza ed a tutti i soggetti titolari degli immobili chiamati ed obbligati così a far parte del Consorzio.
4. Il Consiglio Comunale decorsi almeno trenta giorni dalla scadenza del predetto termine ultimo per la presentazione degli eventuali reclami nelle forme prescritte, acquisite le relative controdeduzioni del Servizio Strade Vicinali e dei proponenti il Consorzio, si esprime in merito ed approva la Costituzione del Consorzio Stradale, nonché la percentuale del contributo alle spese previsto dal D.Lgs.Lgt. n. 1446/1918 nel caso si tratti di strade ad uso pubblico.
5. Il Contributo deliberato dal Consiglio comunale dovrà essere ricompreso tra 1/5 ed 1/2 delle spese da effettuare, previa valutazione delle condizioni di cui all'art. 3 del D.L.Lgt 1446/18.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di limitare l'erogazione del contributo il base alla disponibilità finanziaria dell'Ente ed a valutazioni inerenti l'effettivo uso pubblico della strada o del tratto di viabilità interessato.

Art. 16 - Sede del Consorzio e recapito corrispondenza

1. Il Consorzio stradale ha la propria sede legale nel luogo indicato nello Statuto.
2. Il Comune ha la facoltà di mettere a disposizione i suoi locali ed attrezzature con destinazione a sede comune per i Consorzi Stradali del territorio.
3. È fatto obbligo a tutti i Consorzi di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, da comunicare al Comune, da utilizzarsi quale strumento privilegiato di comunicazione con l'Amministrazione Comunale e per l'inoltro di tutta la documentazione da trasmettersi alla stessa, ai sensi del presente Regolamento.

Art. 17 - Competenze del Rappresentante del Comune nei Consorzi Stradali

1. Il Sindaco oppure un suo delegato:
 - a) Esercita tutte le competenze del Comune di Alghero in materia di Consorzi Stradali, fatta salva la competenza del Consiglio comunale per gli atti costitutivi e lo schema di Statuto di cui ai precedenti artt. 12 e seguenti.
 - b) Adotta le iniziative necessarie per verificare il permanere dei requisiti che hanno determinato l'originaria costituzione del Consorzio a fruizione pubblica, sottoponendo al Consiglio Comunale, in funzione agli esiti delle verifiche eseguite, le proposte in merito all'eventuale revisione della percentuale del contributo in relazione alle modifiche della importanza della strada; l'avvio delle procedure per la modifica dell'atto istitutivo del Consorzio qualora una o più strade del Comprensorio Consortile possano essere acquisite al patrimonio comunale nel caso di comprovato prevalente uso pubblico delle stesse; ovvero, in presenza di cessazione dell'interesse pubblico della strada, l'avvio delle procedure per interdizione al pubblico transito;
 - c) Promuove la fusione di Consorzi limitrofi.
 - d) Rappresenta il Comune di Alghero nei Consorzi Stradali, ed in quanto tale vota in seno all'Assemblea consortile.

Art. 18 - Funzioni del Dirigente del Servizio Strade Vicinali nei Consorzi Stradali

1. Le funzioni del Dirigente preposto al Servizio comunale delle Strade Vicinali, con facoltà di delega, sono le seguenti:
 - a) Può rappresentare il Comune, se delegato, e vota nel Consorzio per le proprietà comunali site nel comprensorio consortile;
 - b) Può rappresentare il Comune, se delegato, nelle riunioni assembleari del Consorzio, con voto proporzionale alla misura del concorso alle spese del bilancio consortile (Art. 3 del DL. Lgt. 1446/1918);
 - c) Provvede al controllo del regolare funzionamento del Consorzio stesso mediante la verifica degli atti e della conformità delle decisioni che vengono adottate dall'ente consortile di cui alla Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008, e relativamente alle funzioni di controllo di cui alle LL.RR. n.62 del 23 ottobre 1978 e n.38 del 13 dicembre 1994, Capo I e artt. 48,49,50 Capo IX, adottando gli eventuali conseguenti provvedimenti anche di annullamento degli atti in sede di controllo. Il Cda del Consorzio, al riguardo, è tenuto alla trasmissione via Pec delle proprie delibere e di quelle dell'Assemblea al protocollo del Servizio comunale Strade Vicinali entro 10 giorni dall'approvazione delle stesse. Il Servizio Comunale procede nel chiedere eventuali chiarimenti, formulare le proprie osservazioni e, in presenza di irregolarità, può annullare l'atto sottoposto al controllo comunque non oltre 15 giorni dalla sua ricezione. Il mancato pronunciamento del Servizio comunale entro il predetto termine rende esecutiva la delibera. Il Cda e l'Assemblea per ragioni di comprovata urgenza e sotto la propria responsabilità, possono deliberare l'immediata esecutività del proprio deliberato. Tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 22, le delibere che comportino impegni di spesa devono sempre dimostrare la copertura finanziaria con l'indicazione del capitolo di bilancio di

- previsione approvato.
- d) Vigila in modo che vengano eseguite le opere deliberate dall'Assemblea anche tramite l'Ufficio Tecnico, la Polizia Locale e gli altri Uffici comunali.
 - e) In caso di inerzia del Cda, previa idonea diffida ad ottemperare, si attiva per l'esecuzione dei lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile ovvero per ripristinare la situazione di sicurezza della strada.
 - f) Riveste, previa conforme delibera della Giunta Comunale, le funzioni di Commissario ad Acta del Consorzio per l'espletamento di quanto indispensabile al funzionamento del Consorzio stesso ed a tutela dell'interesse pubblico in caso di mancate decisioni operative da parte del Cda e dell'Assemblea; in quanto tale il Commissario ad Acta provvede d'ufficio alla adozione delle necessarie delibere di competenza di tutti gli organi statutari, e prende i conseguenti provvedimenti.

Capo IV

CONTRIBUTO DEL COMUNE, CONTABILITA' DEL CONSORZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 19 - Contributo alle spese consortili da parte del Comune

1. In applicazione dell'art 3 del D.Lgs.Lgt n. 1446/1918 l'Amministrazione Comunale concorre alle spese del bilancio dei Consorzi Stradali le cui strade sono soggette all'uso pubblico; tale contributo erogato sulla base del bilancio preventivo consortile approvato, identifica l'indennizzo per l'uso delle strade private consortili da parte della collettività esterna al Consorzio. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consorzio formula richiesta di contributo ordinario al Servizio comunale che – eseguite le idonee procedure e verifiche - rilascia il nulla-osta da allegare ai documenti di cui al successivo art. 20 punto e).
2. La percentuale massima del contributo comunale, di cui art. 3 del D.Lgs.Lgt. 1446/1918, a favore dei singoli Consorzi di strade vicinali ad uso pubblico viene stabilita con delibera del Consiglio Comunale, ed è quantificato in misura percentuale variabile, da un quinto sino alla metà delle spese dell'Ente, secondo la diversa importanza delle strade in base ai criteri di massima di seguito indicati nel presente Regolamento. Tale contributo verrà parametrato a ciascun Consorzio dalla Giunta comunale in base alle disponibilità del Bilancio triennale di previsione approvato. Il Consorzio, senza che ciò comporti maggiori oneri per il Comune rispetto alla percentuale di contribuzione accordata, può determinare maggiori contributi a carico degli utenti anche per sostenere spese a carattere ricorrente.
3. Il contributo percentuale della spesa indicata nel bilancio di previsione ha ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali comprensive degli annessi e connessi quali: partite carrabili, parcheggi, banchine, cunette, marciapiedi, piste ciclabili, percorsi pedonali, alberature e verde a corredo della strada, arredo urbano, illuminazione pubblica, segnaletica stradale, sistema della raccolta e smaltimento delle acque meteoriche delle sedi stradali, nonché le spese di funzionamento dell'ente connesse con lo scopo. Su istanza del Consorzio, al fine di agevolare il completamento di lavori già deliberati per il rifacimento o la costruzione della strada e compatibilmente con gli stanziamenti disponibili a bilancio, la Giunta comunale può disporre l'erogazione di un contributo di carattere straordinario a valere su interventi programmati negli anni precedenti da sommarsi a quello ordinario che complessivamente dovrà comunque rispettare i limiti di cui all'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 1446/1918.
4. Tenuto conto della classificazione delle strade ai sensi del D.Lgs n. 285/92 e ss.mm.ii, le strade vicinali ad uso pubblico sono assimilabili alle Strade Locali di categoria E ed F, nelle quali la larghezza delle corsie per ciascun senso di marcia è di ml 2,75; delle banchine ml 0,50, eventuali marciapiedi di ml 3,00, e pertinenze stradali ml 5; le corsie percorse da mezzi pubblici devono avere una larghezza di ml 3,50 per ogni senso di marcia.
5. Considerata altresì la realtà consolidata dei luoghi, le misure effettive della sezione del nastro stradale, e la consuetudine storica di utilizzo delle strade Vicinali presenti nel Comune di

Alghero, per la determinazione dell'importanza delle strade ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del D.Lgs.Lgt 1446/1918, l'Amministrazione comunale tiene conto delle seguenti caratteristiche funzionali:

- a) Strada con collegamento fra strade pubbliche (40 punti);
 - b) Esistenza, nell'ambito del comprensorio consortile o nelle immediate vicinanze (non oltre 500 metri di percorso stradale) di Uffici di servizi pubblici, mercati, scuole, caserme, luoghi di culto, aeroporti, stazioni, porti, centri commerciali e simili (15 punti);
 - c) Presenza di traffico per trasporto pubblico (5 punti);
 - d) Presenza di sotto servizi pubblici, palificate, serbatoi per distribuzione pubblica di acqua, e simili e non ad uso esclusivo degli immobili del comprensorio consortile (5 punti);
 - e) Caratteristiche storico-turistiche del comprensorio (5 punti);
 - f) Esistenza della strada nei piani di sviluppo strategico della Città (5 punti);
 - g) Larghezza media della strada oltre ai valori minimi di cui al precedente comma 4 (5 punti).
6. Le caratteristiche funzionali di cui ai precedenti punti di qualificazione, contribuiscono a determinare, ciascuna di per se, l'importanza della strada consortile ai fini dell'applicazione della percentuale di partecipazione alle spese del Consorzio da parte dell'Amministrazione comunale. Il punteggio conseguito determinerà la percentuale del contributo come segue:
1. Da 5 a 20 punti contributo massimo del 20%;
 2. Da 21 a 40 punti contributo massimo del 30%;
 3. Da 41 a 50 punti contributo massimo del 40%;
 4. Da 51 in su contributo massimo del 50%.
7. L'assenza dei requisiti minimi di cui ai precedenti punti determina il rigetto dell'istanza per la costituzione del Consorzio a partecipazione pubblica.
8. Con i criteri di cui ai precedenti commi il Consiglio comunale identifica l'importanza della strada consortile. Il Contributo effettivo verrà annualmente identificato dalla Giunta comunale tenuto conto:
- a) Dello stanziamento complessivo previsto a bilancio;
 - b) Di una parte non superiore al cinquanta per cento dello stanziamento ripartito in funzione della lunghezza e delle misure effettive della sezione del nastro stradale;
 - c) Di una parte dello stanziamento complessivo da assegnare in funzione del punteggio di cui al precedente comma 6 conseguito dalla strada per le caratteristiche funzionali.
9. Il Servizio comunale per le Strade Vicinali produce e aggiorna periodicamente, con cadenza almeno triennale le rilevazioni al fine di determinare l'importanza pubblica della strada e la conseguente percentuale di contributo comunale da corrispondere.
10. Sulla base delle rilevazioni aggiornate, il Servizio comunale per le Strade Vicinali formula al Consiglio Comunale la proposta di revisione delle percentuali del contributo da erogare in funzione della importanza della strada.
11. Il contributo comunale non è dovuto qualora le spese di bilancio non siano riconducibili ai servizi ed alle opere previste dal D.Lgs.Lgt. 1446/1918 e come specificato nel precedente art.8 comma 2 del presente Regolamento.
12. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 1446/18, per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del Comune alle spese è facoltativo e può essere concesso soltanto per le opere di sistemazione o ricostruzione delle strade, in misura non eccedente il quinto della spesa.

Art. 20 - Approvazione dei bilancio preventivo e del conto consuntivo del Consorzio

1. Lo Statuto consortile stabilisce i termini entro i quali l'Assemblea generale deve approvare il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la programmazione pluriennale tenuto conto che l'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio comunale; in mancanza di indicazioni negli Statuti consortili, i termini coincidono con quelli degli

Enti Locali di cui al D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. I bilanci e le attività contabili del Consorzio devono tenere conto dei principi contabili generali che disciplinano la contabilità pubblica,

2. Fatte salve le cause per forza maggiore, la mancata osservanza dei termini di presentazione dei bilanci determina la impossibilità da parte del Comune di provvedere alla erogazione dei contributi dovuti dall'Amministrazione sino all'avvenuta approvazione degli atti in questione.

3. Bilanci devono essere trasmessi al Comune corredati da specifica documentazione. La mancanza anche di un solo dei seguenti documenti determina l'impossibilità di approvazione del provvedimento in Assemblea.

Bilancio Preventivo:

- a) Schema contabile di Bilancio predisposto a pareggio relativo alle entrate e alle spese previste per l'anno di previsione formato in linea con il prospetto pro-forma allegato al presente Regolamento (Allegato 1);
- b) Relazione esplicativa del Cda in ordine alle attività che si intende svolgere con il bilancio annuale;
- c) Ruolo utenti deliberato per la ripartizione della spesa;
- d) Eventuali altri documenti che attestino la veridicità di altre entrate;
- e) Nulla-osta del Servizio comunale per le strade vicinali in ordine alla quantificazione del contributo a carico del comune indicato a bilancio.
- f) Bilancio pluriennale (Allegato 2)
- g) Elenco lavori ex art. 6 del Dlgs Lgt 1446-1918

Conto Consuntivo:

- a) Schema contabile di Conto Consuntivo relativo alle entrate e alle spese sostenute (accertate, incassate, impegnate, pagate) per l'anno di riferimento formato in linea con il prospetto pro-forma allegato al presente Regolamento (Allegato 3);
- b) Relazione esplicativa del Cda in ordine alle attività svolte nell'anno di cui al precedente punto a);
- c) Estratto dei crediti iscritti a Ruolo presso il Concessionario;
- d) Situazione degli incassi e dei crediti esigibili relativi alle altre entrate per anno di competenza;
- e) Estratto c/c bancario
- f) Elenco fatture o altri documenti pagati o da pagare
- g) Eventuali documenti fiscali

Tutta la predetta documentazione dovrà essere trasmessa al Comune almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della seduta dell'Assemblea al cui ordine del giorno è iscritta per l'approvazione.

L'approvazione di Bilanci da parte dell'Assemblea senza la trasmissione dei documenti al Comune nei termini di cui al precedente capoverso, potrà essere oggetto di impugnazione dell'atto deliberato.

Art. 21 - Spese del Consorzio

1. Le spese del Consorzio sono finanziate:

- a) dai contributi dei consorziati ed utenti;
- b) dal contributo obbligatorio dell'Amministrazione Comunale;
- c) dai contributi straordinari applicati ai sensi dell'art 9 del D.Lgs.Lgt 1446/18, e per quanto previsto nei singoli statuti;
- d) Finanziamenti da parte di altri Enti Locali, Regione e Province;
- e) Finanziamenti Statali e dell'Unione Europea;
- f) Finanziamenti facoltativi da parte di operatori economici o terzi interessati;
- g) Contributi per occupazione suolo consortile con opere e servizi.

2. La gestione del bilancio deve assicurare il pareggio, e nel caso in cui l'esercizio finanziario si chiuda con un disavanzo di gestione, l'assemblea dei consorziati è chiamata ad avere contezza e giustificazione delle spese che hanno determinato le risultanze negative, al fine di approvare il ripianamento di bilancio nel successivo esercizio.

Art. 22 - Modalità di effettuazione delle spese ordinarie e straordinarie

1. Gli impegni di spesa del Consorzio stradale non possono essere assunti senza la copertura finanziaria.
2. Le spese occorrenti per urgenti e improrogabili esigenze riconducibili alla sicurezza stradale, eccedenti le somme stanziare in bilancio, possono essere deliberate dal Cda con variazione al bilancio di previsione che ne determini la copertura finanziaria salvo ratifica da parte dell'Assemblea entro la fine dell'esercizio finanziario.

Art. 23 - Contributi ordinari dei Consorziati e degli Utenti

1. Oltre al Comune ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs.Lgt. 1446/18, per le strade ad uso pubblico sino alla misura percentuale stabilita, ciascun Consorzio e Utente ha l'obbligo di concorrere alle spese per la manutenzione delle strade, annessi e connessi, così pure alle spese tecniche ed amministrative funzionali necessarie alla gestione dell'Ente, nonché alle spese straordinarie ed a quelle di cui all'art. 9 del D.Lgs.Lgt n. 1446/1918 unitamente agli eventuali utenti speciali anche non consorziati.

Art. 24 - Modalità di riparto dei contributi ordinari

1. Con la delibera costitutiva il Consiglio Comunale stabilisce le modalità per il riparto del contributo ordinario a carico dei Consorziati sulla base di coefficienti percentuali e millesimali che assicurino criteri di proporzionalità oggettiva per l'uso della strada e dei servizi.
2. I parametri utilizzati sono i seguenti:
 - a) il contributo minimo individuale;
 - b) la lunghezza del fronte stradale della proprietà;
 - c) la distanza stradale dalla proprietà all'accesso alla strada pubblica più prossima al centro abitato ovvero la distanza stradale dall'accesso alla strada privata all'accesso alla strada pubblica più prossima al centro abitato (utenti indiretti);
 - d) la superficie catastale dei terreni, e la superficie delle singole proprietà edificate;
 - e) il numero dei vani realizzati, o la volumetria dell'immobile, o in relazione alle unità immobiliari che compongono la proprietà;
 - f) la superficie adibita a scopi commerciali ed imprenditoriali, anche scoperta purché operativa.
3. Lo Statuto può prevedere altri dati, parametri e modalità di calcolo di contribuzione sempre nel rispetto del criterio di proporzionalità e della individuazione dell'uso che la proprietà fa o può fare delle strade e dei relativi servizi consortili. E' comunque data facoltà al Consorzio, in deroga al criterio per il riparto del contributo ordinario a carico dei consorziati stabilito dal presente articolo, di stabilire che la contribuzione dei consorziati avvenga in misura paritaria. Le deliberazioni che dispongono le modifiche al piano di riparto devono essere approvate dall'Assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi dei millesimi calcolati ai sensi del precedente comma 2.

Art. 25 - Modalità di riparto dei contributi straordinari

1. E' dovuto un contributo speciale da parte degli utenti, consorziati o estranei al Consorzio, che utilizzano anche temporaneamente le strade, con opere, servizi, veicoli o automezzi che determinano condizioni d'uso più intense e gravose rispetto a quelle ordinarie abitative o

agricole. (art. 9 del D.Lgs.Lgt. 1446/1918).

2. I contributi sono determinati e ripartiti a carico esclusivo di tali utenti, in relazione ai criteri stabiliti nello statuto, che considerino la maggiore spesa che il Consorzio ha sostenuto o dovrà sostenere per le riparazioni stradali, e per le spese di altra natura provocate da tale utenza; così pure è dovuto un contributo straordinario ad indennizzo delle spese tecniche, amministrative e legali che fossero determinate da iniziative individuali di consorziati o di utenti.

Art. 26 - Modalità di riscossione dei contributi

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto luogotenenziale n. 1446 del 1918, i contributi ordinari e straordinari si esigono, nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli, compilati in base al piano di riparto delle spese, deliberati dall'Assemblea. La procedura di cui all'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 1446/1918 non si applica al Comune che eroga il proprio contributo a mezzo bonifico bancario.
2. I Ruoli approvati dall'Assemblea Generale e pubblicati a norma di legge sono posti in riscossione nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione, solo dopo l'avvenuta approvazione e validità del Bilancio di Previsione in virtù del quale è stata determinata la spesa complessiva ed il piano di riparto della stessa tra tutti i consorziati. I Ruoli possono essere emessi solo a seguito dell'approvazione ed esecutività del Bilancio di Previsione e non possono riguardare le spese di cui al precedente comma 2 dell'art.8.
3. Lo Statuto può prevedere forme di rateizzazione del contributo e, può prevedere le modalità per la riscossione bonaria diretta da espletarsi prima della emissione dei ruoli esattoriali.

Art. 27 - Erogazione e rendicontazione del contributo comunale

1. Ai fini dell'erogazione del contributo comunale l'Ufficio Strade Vicinali provvede a verificare che il Ruolo emesso da ogni singolo Consorzio sia coerente rispetto al Bilancio preventivo approvato dallo stesso Ente; che siano stati rispettati i limiti concordati per il contributo del Comune, e che la somma da corrispondere sia compresa nel piano di riparto dei contributi deliberato annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Alla fine dell'esercizio finanziario o comunque almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, nei termini tecnici stabiliti dal Rappresentante del Comune, i Consorzi trasmettono all'Ufficio Strade Vicinali del Comune il proprio conto consuntivo con gli allegati di cui al precedente art. 20.
3. Il Dirigente del Servizio Strade Vicinali, acquisito il verbale dell'Assemblea relativo all'approvazione del bilancio preventivo; effettuati i riscontri necessari per quanto previsto al precedente art. 20, una volta verificata la regolarità delle procedure e riscontrato l'invio del ruolo ordinario degli utenti al Concessionario della riscossione, dispone - entro i successivi 15 giorni - il pagamento del contributo dovuto a favore del Consorzio.

Art. 28 - Poteri di polizia e vigilanza sulle strade vicinali

1. Ai sensi dell'art 14 del D.Lgs.Lgt 1446/1918, ogni uso o occupazione di suolo che modifichi anche temporaneamente le condizioni del transito sulle strade vicinali ad uso pubblico, deve essere autorizzata dal Consorzio che ne stabilisce le condizioni, quale Ente pubblico preposto.
2. Per le strade consortili aperte e soggette all'uso pubblico, all'autorizzazione del Consorzio deve seguire quella del Comune, secondo le modalità indicate dal precedente art. 13, al fine della verifica della compatibilità dei lavori con l'uso e la sicurezza pubblica sulle strade ad uso pubblico, ed in particolare per il rispetto del Codice della Strada (D.Lgs 285/92 e ss.mm.ii).
3. Ai sensi dell'art 15 del D.Lgs.Lgt 1446/1918 le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali sono esercitate dal Comune, pertanto le discipline del traffico sulle vie ad uso pubblico è proposta e realizzata dal Comune, anche su proposta e concertazione con il Consorzio. Previa verifica di conformità al D.Lgs n. 285/92 le norme relative al traffico ed alla viabilità sulle strade vicinali

sono disposte con apposito provvedimento Dirigenziale dalla Polizia Locale la quale ha il compito poi di farle rispettare tenuto conto di quanto disposto dal precedente art. 13.

4. In caso di incidenti che coinvolgano le strutture e servizi consortili, la Polizia Locale provvede a trasmettere la copia del verbale al Consorzio al fine di consentirgli di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
5. In caso di necessità e/o urgenza, per la rimozione degli impedimenti all'uso pubblico della strada, e qualora il responsabile non adempia autonomamente ed il Consorzio non abbia già adempiuto, il Comune provvede in merito segnalando l'accaduto al Consorzio. Qualora la eliminazione di tali impedimenti fosse di competenza del Consorzio stradale, l'Amministrazione comunale, ai sensi del precedente art. 18, previa messa in mora, dispone l'esecuzione dei lavori improrogabili ed urgenti trattenendo le relative spese sostenute e documentate dall'ammontare dei contributi dovuti al Consorzio stesso.

Art. 29 - Modalità di affidamento e rendicontazione dei lavori

1. Il Consorzio affida i lavori relativi alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade, nei rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), e secondo quanto previsto nei singoli Statuti.
2. Alla fine di ogni esercizio finanziario, in sede di approvazione del conto consuntivo, il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento dei lavori e sullo stato di realizzazione delle opere.
3. Il Servizio comunale ha facoltà di verificare la correttezza amministrativa della procedura seguita per l'affidamento dei lavori approvati e la regolare esecuzione dei medesimi, nonché mettere a disposizione le competenze dell'Amministrazione Comunale per il corretto adempimento delle attività.

Art. 30 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Alghero, entra in vigore al termine della pubblicazione, e viene notificato dall'Ufficio Consorzi Stradali del Comune ai Presidenti in carica dei Consorzi Stradali costituiti ai sensi del D.Lgs.Lgt. 1446/1918, per la dovuta informazione e per l'adeguamento del Consorzio alle procedure ivi indicate e nelle forme previste.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga tutte le eventuali precedenti disposizioni e prescrizioni di disciplina sul funzionamento dei Consorzi delle Strade Vicinali nel Comune di Alghero nonché tutte le altre disposizioni, anche di natura organizzativa interna, non compatibili con il presente Regolamento.
3. Copia del presente Regolamento una volta esecutivo viene inviata per gli adempimenti di competenza ai vari Uffici interessati ed all'Ufficio Tecnico e quello della Polizia Locale.
4. Entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ciascun Consorzio Stradale sarà tenuto all'adeguamento delle proprie disposizioni statutarie alle norme in questa sede previste, ovvero all'adozione del nuovo schema di Statuto secondo le norme degli articoli che seguono.
5. Entro 12 (dodici) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Servizio strade vicinali trasmette richiesta della documentazione di cui all'art. 14 punto a) ai Consorzi già costituiti per la riapprovazione da parte del Consiglio Comunale dei nuovi parametri stabiliti con il presente Regolamento. Nelle more dell'approvazione dei nuovi parametri, la Giunta Comunale dispone comunque il Piano di riparto dei contributi comunali tenuto conto dei principi di cui all'art. 19 del Regolamento.

Capo V

LINEE GUIDA PER GLI STATUTI DEI CONSORZI STRADALI

Art. 1 - Organi sociali del Consorzio

Gli Organi del Consorzio sono:

- a) L'Assemblea generale degli utenti;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Presidente del Consorzio;

Art. 2 - Assemblea Generale dei consorziati - Votazioni

L'Assemblea generale è costituita da tutti i consorziati in relazione alla quota di contribuzione alle spese.

Il Presidente del Consorzio presiede anche l'Assemblea Generale e nomina il segretario verbalizzante e gli eventuali scrutatori delle votazioni.

L'Assemblea Generale delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Sindaco oppure un suo delegato rappresenta il Comune di Alghero nelle Assemblee consortili ed esprime il voto in relazione alla misura del concorso erogato di cui all'Art.3 del D.Lgs.Lgt 1446/1918. Gli Utenti indiretti di cui all'art. 14 punto 3a) del Regolamento Strade Vicinali del Comune di Alghero e gli Utenti straordinari, di cui all'art. 9 del D.Lgs.Lgt. 1446/1918, possono partecipare esclusivamente alle sedute dell'Assemblea in cui è posto all'ordine del giorno la determinazione delle spese ed il relativo piano di riparto delle somme che vengono poste a carico dei medesimi.

I consorziati presenti in assemblea di persona o per delega esprimono il proprio voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno in proporzione alla quota contributiva.

Chiunque dovesse risultare non in regola con i pagamenti di 2 quote consortili non ha diritto al voto.

Le votazioni per la nomina delle cariche sociali vengono adottate dai soli consorziati, e devono avvenire a scrutinio segreto. Il rappresentante del Comune non ha diritto di voto.

I Verbali dell'Assemblea sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e del Consorzio; copia degli stessi deve essere inviata all'Ufficio Strade Vicinali del Comune per gli atti e verifiche di competenza, secondo i termini e le modalità stabiliti dalle LL.RR. n. 3 del 5 marzo 2008, n.62 del 23 ottobre 1978 e n.38 del 13 dicembre 1994.

Art. 3 - Competenze dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, della programmazione pluriennale, per la ratifica delle spese assunte in via d'urgenza dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Comunale sui Consorzi Strade Vicinali e per la nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea Generale decide altresì in ordine ai seguenti argomenti:

- a) Modifiche ed aggiornamenti dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- b) Approvazione dei progetti di massima dei lavori e servizi innovativi da eseguire;
- c) Altri argomenti sottoposti per decisione del Consiglio di Amministrazione o del Rappresentante del Comune;

Art. 4 - Convocazione dell'Assemblea Generale

La convocazione dei consorziati all'Assemblea viene effettuata mediante avviso pubblico affisso in Albo Pretorio del Comune di Alghero, su quello del Consorzio e mediante affissione di manifesti nella sede del consorzio e lungo la strada consortile;

Il Presidente del Consorzio dispone i provvedimenti per l'invio e/o la pubblicazione degli avvisi contenenti l'elenco degli argomenti da trattare.

Il recapito degli avvisi di convocazione viene effettuato a mezzo servizio postale semplice ovvero, su richiesta dell'interessato, a mezzo posta elettronica semplice o posta elettronica certificata. Le comunicazioni e la documentazione indirizzati all'Amministrazione comunale devono essere trasmessi esclusivamente via pec.

E' ammesso il ricorso al servizio Messaggi dell'Amministrazione comunale, per le convocazioni d'Ufficio da parte del Rappresentante del Comune o del Commissario ad Acta.

Le adunanze in seconda convocazione possono essere tenute anche a distanza di un'ora dello stesso giorno dell'adunanza di prima convocazione.

L'Assemblea Generale è convocata per decisione del Consiglio di Amministrazione, o per richiesta del Rappresentante del Comune.

Devono altresì essere pubblicati per 15 giorni in Albo Pretorio del Comune di Alghero ed in quello del Consorzio il Ruolo di contribuenza, prima che venga posto in riscossione, ed il relativo piano di riparto nel rispetto delle norme a Tutela della Privacy.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente del Consorzio, e da un numero di componenti stabilito dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo stabilito dallo Statuto del Consorzio, al termine i componenti restano in carica fino alle nuove nomine da parte dell'Assemblea.

Art. 6 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono:

- a) Convocazione delle assemblee generali;
- b) Fissazione degli argomenti dell'ordine del giorno delle adunanze;
- c) Predisposizione ed approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e programmazione poliennale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) Approvazione dei progetti esecutivi, affidamento degli appalti dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- e) Acquisizione di beni e servizi nei limiti degli stanziamenti di Bilancio;
- f) Controllo dell'esecuzione dei lavori e periodica verifica dello stato di conservazione delle strade e delle opere annesse;
- g) Esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale, ed adempimenti relativi;
- h) Emissione avvisi bonari di riscossione del contributo dovuto dai consorziati;
- i) Emissione dei Ruoli di contribuenza;
- j) Controllo della riscossione dei ruoli emessi e delle altre eventuali entrate del Consorzio;
- k) Esplicazione in caso di comprovata urgenza di affari consorziali di competenza dell'Assemblea Generale, riferendone poi alla stessa nella prima riunione per la ratifica;
- l) Autorizzazione al Presidente del Consorzio a stare in giudizio;
- m) Nomina degli incaricati e professionisti per lo svolgimento delle attività del Consorzio.

Art. 7 - Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione

Lo Statuto disciplina le regole che si applicano per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale da acquisire in atti quale atto interno all'Amministrazione.

Copia delle delibere del Cda deve essere inviata al Servizio Strade Vicinali del Comune di Alghero secondo le modalità e i termini stabiliti nel Regolamento comunale e nella normativa di riferimento.

Art. 8 - Presidente del Consorzio

Il Presidente del Consorzio rappresenta legalmente il Consorzio in ogni sede e per tutti i rapporti istituzionali.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale.

Il Presidente dura in carica quanto i membri del Consiglio di Amministrazione di cui fa parte ma resta comunque in carica alla scadenza fino alla sua sostituzione.

Art. 9 - Competenze del Presidente del Consorzio

Rientrano fra i compiti del Presidente, salvo diversa disposizione dello Statuto:

- Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- Presiedere tutte le Assemblee consortili sia ordinarie che straordinarie;
- Dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- Firmare gli atti del Consorzio;
- Stipulare i contratti decisi dal Consiglio di Amministrazione;
- Presiedere le gare per gli appalti dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- Rappresentare il Consorzio anche in giudizio;
- Firmare i mandati di pagamento, e sovrintendere la gestione funzionale e finanziaria del Consorzio;
- Esercitare tutti i poteri necessari per una corretta gestione del Consorzio, per l'osservanza delle leggi, del Regolamento e dello Statuto;
- Svolgere tutte le altre funzioni previste nello Statuto.

Art. 10 - Dimissioni, decadenza e sostituzione del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione

Lo Statuto stabilisce la scadenza del mandato della carica di Presidente e di Consigliere; nonché dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gravi e documentati motivi.

La decadenza dalla carica dei membri del Consiglio di Amministrazione è operante qualora il componente del CdA non intervenga senza giustificato motivo ad numero di tre riunioni consecutive.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea Generale nella prima seduta utile se non diversamente disposto dallo Statuto per decidere sul rinnovo e/o integrazione delle cariche sociali a seguito di scadenza dei termini, dimissioni o decadenza.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica, dopo la scadenza del mandato, sino all'insediamento dei loro successori.

Art. 11 - Incarichi professionali

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'affidamento degli incarichi professionali per specifiche attività necessarie al Consorzio; tali incarichi possono essere affidati solo a soggetti iscritti nei relativi albi professionali ovvero di comprovata esperienza.

Art. 12 - Segreteria e Servizi amministrativi

Il Consorzio si può servire dell'opera di un libero professionista, o di uno Studio o di una società di servizi specializzati in materia, per lo svolgimento dell'attività di segreteria del Consorzio; per la ripartizione delle spese e la redazione del ruolo esattoriale; predisposizione dei bilanci; la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea con pareri consultivi, ed in generale per la evasione di tutte le pratiche amministrative e gestionali concernenti il corretto funzionamento del Consorzio.

Tale incarico viene svolto sotto le direttive del Presidente del Consorzio, non si configura come contratto di lavoro dipendente ed i compensi e le prestazioni sono stabiliti in apposito disciplinare.

Art. 13 - Durata del Consorzio

I Consorzi per le strade vicinali sono obbligatori e permanenti e vincolano i titolari degli immobili a

partecipare obbligatoriamente ad essi.

Lo scioglimento del Consorzio avviene esclusivamente:

-in caso di acquisizione al patrimonio Comunale delle strade consortili e di tutti i relativi servizi;

-qualora un superiore Ente Locale acquisisca la strada e servizi al proprio patrimonio e relativa gestione;

-qualora la strada venga soppressa o sostituita da variante.

Lo scioglimento diventa effettivo a decorrere dalla data di esecutività della delibera di scioglimento da parte dell'Ente Locale preposto, previa acquisizione, al suo demanio o patrimonio, dei beni e servizi consortili.

Il Presidente del Consorzio assume le funzioni di liquidatore con il compito di provvedere alla chiusura dei conti, e di tutte le attività in essere ivi compresa l'estinzione degli eventuali debiti provvedendo se necessario anche alla emissione di ruoli contributivi.

Non è possibile provvedere alla chiusura del Consorzio in presenza di debiti non estinti, contrattuali in essere e giudizi pendenti.